

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 60

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni

UFFICIO: Assistenza

OGGETTO: contributo una tantum per iscritti titolari di farmacie rurali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale

Pasteur n. 49, in data

19 DIC 2013

VISTA la delibera consiliare n.38 del 27 ottobre 2011 che al punto 6.10) testualmente prevede: "Alla fine dell'anno 2012, le somme di pertinenza della Sezione Assistenza non utilizzate per le correlative provvidenze economiche potranno essere destinate, ad altre iniziative di carattere assistenziale individuate dal Consiglio di Amministrazione";

VALUTATA l'opportunità di intervenire, nel corrente anno, con un contributo "una tantum" a sostegno degli iscritti titolari di farmacie rurali, ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1200 abitanti.

VISTA la disponibilità residua alla data della presente deliberazione relativamente alla Sezione Assistenza pari a euro 2.016.312,00;

RITENUTO di destinare l'importo di euro 1.000.000,00 alla presente iniziativa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

A NORMA di Statuto;

APPROVA

la seguente regolamentazione per l'assegnazione del contributo richiamato in premessa.

1. Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale una tantum i farmacisti, iscritti all'Enpaf al momento della presentazione della domanda:
 - 1.a) che siano titolari, nella forma dell'impresa individuale, di farmacie rurali (art. 1, legge n. 221/1968 e successive modificazioni) ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 1200 abitanti;
 - 1.b) che siano titolari continuativamente da almeno cinque anni della medesima farmacia rurale;
 - 1.c) che alla data della presentazione della domanda siano in regola col versamento della contribuzione Enpaf dell'anno corrente e, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per l'anno;

- 1.d) il cui reddito pro-capite riferito al proprio nucleo familiare, nell'anno 2012, rientri nelle fasce indicate al punto 10).
2. L'istanza di assegnazione del contributo una tantum deve essere inviata direttamente all'Ente; non è previsto il parere del Consiglio dell'Ordine. La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modello a tal fine predisposto dagli Uffici.
3. Alla domanda, il titolare deve allegare la seguente documentazione:
 - 3.a) copia della documentazione fiscale 2013 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012 da tutti i componenti il nucleo familiare. La dichiarazione dei redditi trasmessa deve essere completa della ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate. In caso di separazione legale o di divorzio, il richiedente deve produrre copia della sentenza relativamente alla parte che indica gli accordi economici. In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi.
 - 3.b) attestato della ASL, o certificazione di altra autorità pubblica, aggiornato alla data della domanda, atto a comprovare la titolarità, nella forma dell'impresa individuale, della farmacia per il periodo indicato al punto 1.b).
 - 3.c) attestato del Comune da cui risulti la popolazione residente anche con riferimento alla frazione o al centro abitato ove ha sede l'esercizio farmaceutico;
4. La composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito e dichiarato sono quelli relativi all'anno 2012. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dall'istante e le risultanze della documentazione fiscale prodotta, si terrà conto di quest'ultima. Ai fini delle prestazioni assistenziali erogate dall'Enpaf, vengono considerati componenti il nucleo familiare:
 - il richiedente;
 - il coniuge non legalmente separato;
 - i figli e gli altri soggetti, anche se non conviventi, fiscalmente a carico del richiedente o di uno degli altri componenti;
 - i figli e gli altri soggetti con proprio reddito, se conviventi.

Nel caso in cui i figli e gli altri soggetti risultino fiscalmente a carico per un periodo inferiore a 12 mesi nell'anno solare, la composizione del nucleo familiare sarà valutata come di seguito indicato:

da 1 a 6 mesi: il soggetto si considera facente parte del nucleo familiare nella misura del 50%;

da 7 a 12 mesi: il soggetto viene considerato come facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

Il coniuge non legalmente separato viene sempre considerato facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

5. Il computo del reddito verrà valutato in base alla media pro-capite, tenuto conto del numero di componenti il nucleo familiare. Il dato di riferimento è il reddito complessivo.
6. In presenza di figli fiscalmente a carico dell'istante ma con lui non conviventi, dal reddito complessivo saranno detratti euro 2.840,51 per ciascun figlio. Se il carico fiscale è

inferiore al 100%, dal reddito complessivo sarà detratto un importo proporzionale alla percentuale del carico fiscale.

7. Dal calcolo del reddito complessivo verrà sottratto l'importo percepito nell'anno 2012 a titolo di indennità di residenza o altra provvidenza equivalente, ai sensi della vigente normativa nazionale o regionale (art. 2, legge n. 221/1968 e successive modificazioni).

L'indennità di residenza che, nell'anno 2012, sia stata corrisposta in riferimento a più di una annualità, ai fini del reddito pro - capite viene conteggiata una sola volta; ove possibile in base al criterio della competenza economica, diversamente secondo l'annualità più recente.

8. La domanda e la documentazione richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite raccomandata a.r. e possono essere inviate fino al 10 marzo 2014, fermo restando che l'iniziativa cessa alla data dell'esaurimento della disponibilità economica. Non saranno ammesse le domande redatte in forme diverse da quelle indicate al punto 2), incomplete, irregolari nella documentazione di cui al punto 3) o inviate dopo il termine di decadenza del 10 marzo 2014.

9. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti:

9.a) privi dei requisiti di cui al punto 1);

9.b) titolari di dispensari di cui all'art. 1 della L. n. 221/1968 e successive modificazioni;

9.c) nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari piene. Fanno eccezione la casa di abitazione (utilizzo 1) con relative pertinenze (utilizzo 5) ed un solo immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo familiare (utilizzo 2), a condizione che la rendita catastale di quest'ultimo, rivalutata del 5%, non sia superiore ad euro 500,00. Sono parimenti esclusi coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari diverse da quelle su indicate e con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora l'imponibile complessivo di tali immobili sia superiore a euro 2.000,00. Nel caso in cui in un nucleo familiare siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, per uno di essi si applica il criterio di cui al primo capoverso (rendita catastale rivalutata del 5% non superiore ad euro 500,00).

10. L'importo del contributo da corrispondere è determinato in relazione al reddito pro capite del nucleo familiare del richiedente secondo la tabella di seguito riportata.

REDDITO PRO-CAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2012	MISURA DEL CONTRIBUTO
da zero a € a 9.000,00	€ 12.000,00
da 9.000,01 € a 11.000,00 €	€ 10.000,00
da 11.000,01 € a 14.000,00 €	€ 9.000,00
da 14.000,01 € a 16.000,00 €	€ 8.000,00
da 16.000,01 € a 19.000,00 €	€ 7.000,00
da 19.000,01 € a 22.000,00 €	€ 6.000,00

M P

R

11. Il reddito complessivo del richiedente non può essere superiore a euro 50.000,00 lordi annui; in tal caso, anche se il reddito pro - capite risulta essere compreso entro le misure indicate al precedente punto 10) il richiedente non ha diritto alla prestazione.

12. Gli assegnatari del contributo di cui alla presente delibera non avranno accesso nel corso del 2014 al sussidio continuativo e ai sussidi straordinari indennitari di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 47/2013.

13. Ai fini dell'assegnazione del contributo una tantum, in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese e le risultanze della documentazione fiscale, sarà preso in considerazione il dato riportato in quest'ultima.

14. Le domande saranno esaminate rispettando l'ordine cronologico di invio: farà fede la data del timbro postale apposto all'atto della spedizione. Gli assegnatari del contributo una tantum riceveranno comunicazione a domicilio.

15. Nel caso in cui, in prossimità dell'esaurimento della disponibilità economica, dovessero essere inviate contemporaneamente più domande, avranno precedenza:

12.a) i nuclei familiari monoreddito più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato;

12.b) i nuclei familiari più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato.

16. Gli eventuali ricorsi che, a pena di inammissibilità, dovranno essere connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente provvedimento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'istanza. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione, fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00 faranno carico al Capitolo U105049 del bilancio della Sezione Assistenza, l'eventuale somma residua non utilizzata ai fini della presente deliberazione potrà essere impiegata in ulteriori iniziative che verranno individuate dal Consiglio di amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE